



Savignano sul Panaro, 01 settembre 2020

prot. 1726/A13 - allegato n. 4

- Al personale  
- Ai genitori  
- Al DSGA  
- Agli Addetti alla vigilanza per il divieto fumo

**Oggetto: Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013**

Coerentemente con la propria missione educativa e in piena sintonia con gli orientamenti del legislatore, la Scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati sia al rispetto della qualità della vita sia all'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 stabilisce in materia di "Tutela della salute nelle scuole", all'art. 4 comma 1, testualmente:

- all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "I-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie";
  - è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
  - chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
- Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è

**FATTO DIVIETO**

di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze interne delle scuole, nonché di utilizzare sigarette elettroniche. Tutti coloro che non osservino suddetto divieto saranno sanzionati con il pagamento di un'ammenda, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare. Infatti, così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 D.lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

Per garantire la vigilanza sul rispetto del divieto di fumo in tutti i locali e le pertinenze scolastiche dell'Istituto, il Dirigente scolastico

### **DETERMINA**

di individuare il seguente personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto, nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto:

UFFICI di SEGERTERIA	Giorgini S.
PLESSO INFANZIA "BELLINI"	Muratori P.
PLESSO INFANZIA "PUGLISI"	Cantergiani F.
PLESSO INFANZIA "VERDI"	Benedetti M.
PLESSO PRIMARIA "CREPELLANI"	Biondi M.G. Favale N.
PLESSO PRIMARIA "FRANK"	Mariosi R. Popoli A.
PLESSO SECONDARIA I GRADO "GRAZIOSI"	Leonelli L. Tomasini R.

quali funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle;
- informare il Dirigente Scolastico delle situazioni di infrazione verificatesi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to\* prof. Enrico Montaperto